

STATUTO DEL COMUNE DI PREMOLO (BG)

**Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 30 gennaio 2006 con deliberazione n. 7**



STATUTO

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 - Territorio, sede e casa comunale
- Art. 5 - Albo pretorio
- Art. 6 - Stemma e gonfalone

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I -Gli organi di governo del Comune

- Art. 7 - Organi

Capo II -Il Consiglio comunale

- Art. 8 - Consiglio comunale
- Art. 9 - Competenze ed attribuzioni
- Art. 10 - Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 11 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 12 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 13 - Commissioni consiliari
- Art. 14 - Commissioni d'inchiesta
- Art. 15 - Consiglieri
- Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 17 - Gruppi consiliari
- Art. 18 - Prerogative delle minoranze consiliari

Capo III

La Giunta Comunale

- Art. 19 - Competenze della Giunta comunale
- Art. 20 - Nomina della Giunta comunale
- Art. 21 - Composizione
- Art. 22 - Ruolo e compito degli Assessori
- Art. 23 - Funzionamento della Giunta

Art. 24 - Deliberazioni degli Organi collegiali

Capo IV

Il Sindaco

Art. 25 - Il Sindaco

Art. 26 - Competenze del Sindaco

Art. 27 - Rappresentanza legale

Art. 28 - Delegati del Sindaco

Art. 29 - Vicesindaco

Art. 30 - Mozione di sfiducia

Art. 31 - Cessazione dalla carica di Sindaco

Art. 32 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obbligo di astensione

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I

L'organizzazione amministrativa

Art. 33 - Principi strutturali ed organizzativi

Capo II

I ruoli di responsabilità

Art. 34 - Direttore generale

Art. 35 - Responsabili di settore e loro funzioni

Art. 36 - Incarichi di responsabilità e di alta specializzazione

Art. 37 - Collaborazioni esterne

Art. 38 - Il Segretario comunale

Art. 39 - Funzioni del Segretario comunale

Art. 40 - Vice Segretario comunale

Art. 41 - Le determinazioni

Titolo IV

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 42 - Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione Comunale

Titolo V

STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI

Art. 43 - Autonomia finanziaria

Art. 44 - Autonomia impositiva

Art. 45 - Demanio e patrimonio

Art. 46 - Gli strumenti contabili

Art. 47 - Revisione economico-finanziaria

Art. 48 - Il sistema dei controlli interni

Art. 49 - Servizio di tesoreria
Art. 50 - Attività contrattuale

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

Capo I

Il Territorio e lo sviluppo compatibile

Art. 51 – Territorio Comunale

Capo II

Organizzazione territoriale

Art. 52- Organizzazione sovracomunale
Art. 53 -Comunità montana Valle Seriana
Superiore

Capo III

Forme di relazione con altri Enti

Art. 54 - Interventi e proposte del Comune nelle
sedi di
confronto istituzionale
Art. 55- Collaborazione con altri Enti
Art. 56 - Gestione associata di attività e di funzioni
Art. 57 - Unione di Comuni
Art. 58 - Convenzioni
Art. 59 - Consorzi
Art. 60 - Accordi di programma
Art. 61- Il sistema integrato dei servizi sociali

Titolo VII

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E GARANZIE

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 62 - Principi generali
Art. 63 - Partecipazione
Art. 64 - Commissioni comunali consultive
Art. 65 - Consultazioni
Art. 66 - L'iniziativa popolare: istanze,petizioni,
proposte
Art. 67 - Referendum comunali
Art. 68 - Diritto di accesso
Art. 69 - Diritto di informazione
Art. 70 - Diritto di intervento nei procedimenti

Capo II

Associazionismo e volontariato

Art. 71 - Associazioni

Art. 72 - Diritti delle associazioni

Art. 73 - Contributi alle associazioni

Art. 74 - Volontariato

Capo III

Il Difensore civico

Art. 75 - Istituzione, attribuzioni ed indennità

Art. 76 - Requisiti e modalità di nomina del Difensore civico

Art. 77 - Rapporti con il Consiglio comunale

Titolo VIII

FUNZIONE NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Funzione normativa

Art. 78 - Regolamenti

Capo II

Disposizioni finali

Art. 79 - Modifiche allo Statuto

Art. 80 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 81- Disposizioni abrogative

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Premolo è Ente autonomo locale con propri statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.

L'autonomia del Comune si fonda su quella originaria della Comunità, nello stesso ordinata.

2. Il Comune rappresenta e tutela la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalla Carta Europea dell'autonomia locale, sulla base dell'indirizzo politico scelto liberamente e democraticamente dagli elettori e con particolare riguardo ai principi europeistici, della pace e della solidarietà.

3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

4. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al

territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla razza.

8. Negli organi collegiali del Comune e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti è favorita la presenza di entrambi i sessi.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori etici e morali ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune individua nelle tradizioni, negli usi e nelle consuetudini della popolazione uno dei pilastri portanti della realtà locale, li salvaguarda e li promuove.

3. Il Comune persegue e valorizza la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. la solidarietà sociale;

b. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

c. la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio

territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

d. la tutela e la piena integrazione sociale delle persone svantaggiate, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana;

e. la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, la garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

f. rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza

6. E' impegnato, anche attraverso l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla piena costruzione dell'Unione europea nella democrazia e nella pace.

7. Il Comune gestisce il servizio elettorale, l'anagrafe, lo stato civile, la statistica, ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza.

2. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle proprie attribuzioni, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

3. Il Comune aderisce alla Comunità Montana Valle Seriana Superiore retta da apposito Statuto.

4. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4 - Territorio, sede e casa comunale.

1. Il territorio del Comune si estende per Km² 18,31 e confina con i Comuni di Ardesio, Gorno, Oltre il Colle, Oneta, Parre e Ponte Nossola.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via Ranica n. 105.
3. All'esterno del palazzo civico sono esposte permanentemente la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea.
4. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Sindaco può convocarle anche in luoghi diversi dalla sede comunale.
5. La comunità comunale riconosce i SS. Andrea quale Patrono e Defendente quale co-patrono. Il giorno 30 novembre, festività di S. Andrea, è considerato giorno festivo comunale.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Nella Sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo pretorio per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge, per statuto o per regolamento a tale adempimento.
2. Il Messo comunale cura la tenuta dell'Albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Premolo negli atti e nel sigillo s'identifica con il proprio nome e con il proprio stemma concesso con decreto di Vittorio Emanuele III in data 17 febbraio 1927.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si esibisce il gonfalone comunale nella seguente foggia: *“Un drappo, in forma allungata, di tela colorata grigio azzurro recante sui bordi destro e sinistro due strisce con i colori della bandiera italiana e sul lato inferiore frange argentate a due lunghezze, retto da asta nichelata orizzontale appesa ad analoga asta verticale sormontata dallo stemma della Repubblica Italiana in ottone; al centro uno scudo nero bordato d'argento sui lati inferiori e destro, con ceppo nodato che proietta una piccola ombra a destra, sovrastato da scure d'argento con manico d'oro, circondato da ramo di quercia a destra ed alloro a sinistra annodati in basso da nastro marrone*

striato chiaro, svolazzante, con doppie punte alle estremità, completate da piccole sfere. Il tutto è sormontato da corona civica con interno rosso ed esterno d'argento con aperture murate ad arco in numero di tre nel primo semicerchio e nove nel secondo, mentre nel terzo fanno mostra nove merli a coda di rondine. In alto la scritta PREMOLO.”

3. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, solo nel caso in cui sussista un pubblico interesse.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 7 Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. E' eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da un numero di Consiglieri assegnato dalla legge.
4. L'elezione del Consiglio comunale, la posizione giuridica dei Consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
5. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

7. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

8. La durata in carica del Consiglio comunale è stabilita dalla legge.

9. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, cioè non rinviabili senza pregiudizio dei diritti dell'ente e dei terzi.

Art. 9 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nei regolamenti.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità Montana, della Provincia, della Regione e dello Stato.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Al Consiglio comunale spettano le attribuzioni e le competenze previste dall'ordinamento degli Enti locali, da altre leggi statali e regionali, nonché ogni altro atto, parere e determinazione che siano estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o siano previsti dalla legge quali atti fondamentali di competenza del Consiglio.

6. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle funzioni generali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, rispetto della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti sui temi relativi all'affermazione dei diritti generali della popolazione, alla tutela dei suoi interessi, alla salvaguardia dell'assetto del territorio e dell'ambiente, alla promozione dello sviluppo della Comunità.

Art. 10 - Presidenza del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente che si identificano nelle persone del Sindaco e del Vicesindaco, se è Consigliere, altrimenti la funzione vicaria spetta al Consigliere anziano.

Art. 11 - Linee programmatiche di mandato

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.

2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitivi degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

3. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

4. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

5. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, provvede a verificare l'attuazione delle linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Esso disciplina, con proprio regolamento da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri

assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Art. 13 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare.

Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. Le Commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità fra maggioranza e minoranza e, ove possibile, con la garanzia della rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli enti ed organismi dipendenti dal Comune.

4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

5. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

Art. 14 - Commissioni d'inchiesta

Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione; i poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati in sede di nomina.

Art. 15 - Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, eletti con il sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco, entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

Art. 16 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme degli elettori, previa comunicazione della propria disponibilità al Sindaco, per le finalità di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell'Amministrazione di appartenenza ed ai

documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla stessa, ai fini dell'espletamento del mandato. L'Amministrazione dovrà, peraltro, rispettare il principio della pertinenza sancito dalla Legge sulla privacy. Incomberà ovviamente al Consigliere comunale la responsabilità di utilizzare i dati per le sole finalità per le quali sono stati richiesti, nel rispetto della normativa vigente, fra cui quella sul segreto.

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere nel territorio comunale un domicilio presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. In caso contrario, lo stesso coinciderà con la residenza anagrafica se sita in Comune, diversamente presso la sede comunale.

7. Per assicurare la massima trasparenza, il Sindaco ed ogni Consigliere devono comunicare annualmente la propria situazione patrimoniale e reddituale secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nell'attesa della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

3. A ciascun Gruppo consiliare sono messe a disposizione una sede nonché attrezzature e servizi necessari per l'esercizio del mandato.

Art. 18 - Prerogative delle minoranze consiliari

1. I Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari devono poter effettuare l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.

2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di

controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore a due.

Capo III **LA GIUNTA COMUNALE**

Art. 19 - Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta Collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente.

2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili di Settore.

Art. 20 - Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri comunali sia i cittadini residenti e non residenti, fino ad un massimo di due, non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere.

3. Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori. La revoca è motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente persone che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Il Sindaco e gli Assessori possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti, ed in quelli in cui ciò competa loro per effetto della carica rivestita.

6. La Giunta, all'atto del suo insediamento, esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Art. 21 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a quattro.

2. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio per illustrare argomenti concernenti la propria delega, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato secondo le modalità previste per i Consiglieri e di formulare proposte per il Consiglio comunale.

Art. 22 - Ruolo e compito degli Assessori

1. Il Sindaco affida agli Assessori il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori impartiscono specifiche direttive ai Responsabili di Settore dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.

Art. 23 - Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità ed ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, il quale coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Il Sindaco può ammettere a partecipare ai lavori della Giunta i Responsabili di Settore, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.

Art. 24 - Deliberazioni degli Organi collegiali

Gli atti del Consiglio comunale e della Giunta comunale assumono la denominazione di "deliberazioni".

Capo IV IL SINDACO

Art. 25 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli è a capo dell'Amministrazione comunale, della quale è l'organo responsabile e di cui interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.
3. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
4. Promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale

dell'Ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ai Responsabili di Settore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

5. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Locale e quale Ufficiale di Governo.

6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Art. 26 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione:

a. nomina la Giunta ed il Vicesindaco che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, adottata ai sensi di legge;

b. convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento;

c. sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;

d. coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti;

e. può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il

traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza;

f. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni;

g. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo o concorre alla sua nomina nel rispetto di eventuali convenzioni o norme consortili;

h. conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale;

i. conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

j. indice i referendum comunali;

k. promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con gli altri soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:

a. svolge i servizi di spettanza statale, sovrintendendo alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di statistica, od altro fissato dalla Legge;

b. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune e, in particolare, all'emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

c. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti;

d. ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e nei programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

3. Gli atti del Sindaco, non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto, assumono il nome di “decreti”.

Art. 27 - Rappresentanza legale

1. Rappresentante legale dell'Ente è il Sindaco.
2. Egli può delegare con proprio decreto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Settore.
3. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma, il Responsabile di Settore delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 28 - Delegati del Sindaco

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Settore, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più cittadini, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
2. I compiti di cui al primo comma non possono comunque comportare, per il delegato cui siano affidati, l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.
3. L'attività svolta dai delegati del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

Art. 29 - Vicesindaco

1. Il Vicesindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vicesindaco provvede alla sua sostituzione.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 30 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia

votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione di sfiducia viene approvata, il Segretario comunale informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 31 - Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza del Sindaco o il decesso danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.

3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vicesindaco.

4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio comunale, che deve essere convocato entro i successivi dieci giorni.

5. Decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse diventano efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio comunale.

6. Di tale evenienza il Segretario comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 32 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obbligo di astensione

1. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso, salvo diverse previsioni della legge o dello statuto.

2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli Amministratori hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, dei loro coniugi, nonché dei loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, tranne i casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli Amministratori o dei loro coniugi, nonché dei loro parenti o affini sino al quarto grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste anche per i Responsabili di settore, servizio o ufficio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

7. I componenti degli organi di governo e degli organi di gestione devono assumere ogni atto e provvedimento monocratico o collegiale, nel rispetto delle regole di terzietà, di disinteresse, di imparzialità e di buona amministrazione, astenendosi dall'assumere determinazioni o di concorrervi anche mediante pareri quando per qualsiasi ragione, anche di opportunità, la loro condizione soggettiva giuridica o materiale sia astrattamente suscettibile di violare tali principi.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 33 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'organizzazione della struttura amministrativa del Comune è improntata a criteri di autonomia, imparzialità, trasparenza, funzionalità, economicità

e flessibilità, assumendo quali costanti obiettivi l'efficacia e l'efficienza dell'intera azione amministrativa, al fine di conseguire i più elevati livelli di rispondenza al pubblico interesse.

2. L'intera azione amministrativa si svolge in modo da favorire il principio della distinzione tra gli organi di governo e la struttura burocratica dell'ente, tra le funzioni di indirizzo e controllo e i compiti di attuazione degli indirizzi e di gestione; l'attività gestionale dei Responsabili di settore è quindi caratterizzata dall'autonomia secondo i principi di professionalità e responsabilità.

3. Nel rispetto della legge, dei principi fissati dallo Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di responsabilità e professionalità, il Consiglio disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Capo II

I RUOLI DI RESPONSABILITA'

Art. 34 - Direttore generale

1. Al fine di coordinare il sistema pianificatorio dell'Amministrazione comunale, di assicurare un visibile ruolo di unità e di sintesi dell'attività gestionale e burocratica, di introdurre ed integrare modalità gestionali, organizzative e funzionali volte al recupero ed all'incremento dell'efficienza, dell'economicità e della speditezza dell'azione amministrativa, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può nominare il Direttore generale anche previa stipula di convenzione con altri Comuni.

La deliberazione di convenzione è adottata dal Consiglio comunale e contiene l'indicazione della ripartizione degli oneri tra i Comuni partecipanti, compreso il trattamento economico al quale il contratto si dovrà conformare. Nella convenzione è altresì indicato il Comune capofila che adotterà la deliberazione, l'atto di nomina e curerà la stipula del contratto.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera di Giunta comunale, nel caso in cui il Direttore non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa

della Giunta, nonché in ogni ipotesi di compromissione del rapporto fiduciario tra l'incaricato e l'organo incaricante.

4. Le funzioni del Direttore generale sono stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 35 -Responsabili di settore e loro funzioni

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità di individuazione dei Responsabili di settore.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare e coordinare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. A tal fine ai Responsabili di settore sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.

Art. 36 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore al mandato elettivo del Sindaco, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 37 - Incarichi di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione della Giunta, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevata esperienza e qualificazione professionale, fermi

restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

2. Il contratto determina la durata dell'incarico, non superiore al mandato elettivo del Sindaco, il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" ed i casi di risoluzione del contratto stesso.

Art. 38 -Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale, nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione dell'ufficio di Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 39 - Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti di tutti gli organi politici e burocratici dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, esprimendo formale parere scritto su tutti gli atti del Consiglio, della Giunta, del Sindaco o dei Responsabili di settore qualora venga richiesto espressamente dagli stessi.

2. Il Segretario comunale inoltre:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, attraverso persona di sua fiducia, alla stesura dei relativi verbali;

b. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo i casi di incompatibilità previsti dalla legge;

c. può partecipare alle commissioni consultive interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

d. dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

e. adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

3. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.

4. Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore generale, le attribuzioni del Segretario comunale saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

5. Al Segretario comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore generale con provvedimento del Sindaco. In tal caso, le funzioni di Segretario comunale e di Direttore generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Art. 40 -Vice Segretario comunale

1. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario con il compito di coadiuvare il Segretario comunale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice Segretario è scelto tra uno dei Responsabili di Settore preposti alle strutture nelle quali si articola l'Amministrazione comunale.

Art. 41 - Le determinazioni

1. Gli atti dei Responsabili di settore, nonché del Segretario comunale, non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni".

2. Sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni e trasmesse in copia alla segreteria comunale che le sottopone di norma settimanalmente alla presa d'atto da parte degli Assessori.

Titolo IV

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 42 - Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione Comunale.

1. Il Comune può istituire servizi pubblici che abbiano come oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale
2. servizi pubblici possono essere gestiti nelle seguenti forme.
 - a. in economia;
 - b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità;
 - c. a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
 - d. a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico;
 - e. a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma e unioni di Comuni;
 - f. in ogni altra forma consentita dalla Legge.
3. modalità di costituzione, le diverse caratteristiche di ciascuna forma di gestione sono stabilite dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
4. L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Consorzi, Aziende o Società, è autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale che regola le finalità, di organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
5. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. m) e 50, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. i rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.

Titolo V

STRUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI E CONTROLLI INTERNI

Art. 43 -Autonomia finanziaria

1. Il Comune:
 - a. ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa,

- b. ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica,
 - c. dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio,
 - d. partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione.
2. Con l'acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio, finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

Art. 44 - Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 45 - Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate preferibilmente nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.
5. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un responsabile designato dal Sindaco.
6. Il responsabile incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 46 - Gli strumenti contabili

1. La gestione economico-finanziaria del Comune si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.
2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio. E' facoltà dell'Ente predisporre altresì il "Bilancio Sociale".
3. I risultati della gestione possono essere rilevati anche mediante contabilità economica.
4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 47 - Revisione economico-finanziaria

1. L'organo di revisione economico-finanziaria esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune.
2. Viene eletto dal Consiglio comunale secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
3. Dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché

quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

4. In riferimento alla proposta di bilancio di previsione e sulle sue variazioni, esprime un giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile.

5. Attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto del bilancio.

6. La relazione evidenzia i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare l'efficienza ed i risultati.

7. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, l'organo di revisione ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed ha diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

8. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 48 - Il sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di settore e del personale, costituiscono il sistema dei controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa connessi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.

3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche

mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

5. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed in carenza di competenze interne potranno essere effettuati anche con il concorso di Tecnici esterni all'Ente.

6. La valutazione dei risultati dei Responsabili di settore e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.

7. I controlli di conformità saranno effettuati dal segretario, quelli gestionali o strategici dal Direttore, se nominato, o dallo stesso Segretario.

8. I controlli politico amministrativi saranno esercitati da una Commissione di tre persone che potrà essere eletta allo scopo, dal Consiglio Comunale. Nel caso, la Commissione dovrà essere composta da :

- Un presidente appartenente ai Gruppi di Minoranza;
- Due altri componenti scelti nel Gruppo di Maggioranza.

Nella Commissione non potranno essere nominati Consiglieri che hanno esercitato compiti esecutivi su documenti ancora da esaminare.

Le sedute saranno valide con la presenza di almeno due componenti e le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.

9. Il Consiglio potrà adottare un regolamento che integri le metodologie da seguire nell'attuazione dei principi di cui ai precedenti commi.

10. Sui risultati dovrà essere prodotta relazione annuale al Consiglio.

Art. 49 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria, affidato ai soggetti abilitati e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti comunali.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

Art. 50 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile di settore e deve indicare il fine che con il contratto s' intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Titolo VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

Capo I

IL TERRITORIO E LO SVILUPPO COMPATIBILE

Art. 51 - Il Territorio comunale

1. Spetta al Comune organizzare il proprio territorio per promuoverne lo sviluppo sociale ed economico.

2. Nel rispetto delle disposizioni di Legge e delle determinazioni degli Organi Sovracomunali potrà programmare e realizzare le infrastrutture necessarie, individuare gli ambiti di insediamento delle attività produttive, porre vincoli a tutela dell'ambiente e dei valori storici.

Capo II

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 52 - Organizzazione sovracomunale

Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e con la Comunità Montana Valle Seriana Superiore, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, le proprie funzioni ed attività tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale, avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

**Art. 53 - Comunità Montana Valle Seriana
Superiore**

1. La Comunità Montana è retta da un proprio Statuto che fissa obiettivi, compiti, strumenti e risorse dell'Ente, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Comune di Premolo condividendo gli obiettivi di cui al comma precedente e riconoscendosi nel territorio della Comunità Montana Valle Seriana Superiore come Ambito Territoriale omogeneo, fa propri i criteri relativi alla tutela ambientale allo sviluppo urbanistico ed economico della zona.

Capo III

FORME DI RELAZIONE CON ALTRI ENTI

**Art. 54 - Interventi e proposte del Comune nelle
sedi di confronto istituzionale**

1. Nelle materie di propria competenza, il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed altri Enti locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.
2. Il Comune favorisce, altresì, lo sviluppo di iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti locali.

Art. 55 - Collaborazione con altri Enti

Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:

- a. coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni, dei compiti e dei servizi a ciascuno attribuiti;
- b. sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
- c. razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.

**Art. 56 - Gestione associata di attività e di
funzioni**

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Le funzioni amministrative possono essere gestite anche in forma associata, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono, di norma, di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può conferire delega ad enti sovracomunali o a Comuni vicini per l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposita convenzione.

Art. 57 - Unione di Comuni

La gestione associata di una pluralità di funzioni proprie dei Comuni può essere attuata anche con la costituzione di una Unione di Comuni.

Art. 58 - Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali o con altri enti pubblici al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni ed attività determinate.
2. Le convenzioni devono stabilire le finalità, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 59 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici per l'esercizio di funzioni e servizi pubblici che non hanno rilevanza economica ed imprenditoriale.
2. A questo fine, il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati secondo quanto stabilito dallo Statuto del Consorzio.

4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

5. Gli Amministratori comunali possono far parte del Consiglio di Amministrazione dei Consorzi.

Art. 60 - Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, sentito il Consiglio comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza, approvato con atto formale ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

3. Qualora l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

Art. 61 - Il sistema integrato dei servizi sociali

Gli organi del Comune provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e delle leggi regionali dallo stesso previste, individuando l'ambito territoriale a tal fine più idoneo e promuovendo, ove ritenute utili, forme di cooperazione con i Comuni contermini per la gestione associata dei servizi suddetti.

Titolo VII

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E GARANZIE

Capo I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI
INFORMAZIONE

Art. 62 - Principi generali

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 63 - Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare soluzioni migliori ai problemi della comunità.
2. A tali fini:
 - a. assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai provvedimenti amministrativi;
 - b. garantisce la partecipazione degli interessati, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
 - c. valorizza le libere forme associative;
 - d. promuove organismi di partecipazione;
 - e. fornisce ai cittadini un'adeguata informazione.

Art. 64 - Commissioni comunali consultive

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni comunali consultive allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni, di promuovere un qualificato approfondimento dei problemi della comunità e di sviluppare la collaborazione all'organizzazione dei servizi per il miglioramento della qualità di vita.
2. Le modalità di composizione, di nomina e le norme di funzionamento delle Commissioni sono stabilite in apposito regolamento.
3. Il Comune assicura a tali organismi di partecipazione la sede ed i beni strumentali necessari per l'esercizio della loro attività.
4. Le Commissioni comunali consultive, su richiesta delle associazioni e degli organismi

interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 65 - Consultazioni

L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

Art. 66 - L'iniziativa popolare: istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio comunale e le loro associazioni hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte sulle materie di competenza del Comune, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Esse devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere sottoscritte.
3. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere prese in considerazione dal Sindaco, o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta e motivata entro trenta giorni; il Sindaco può riservarsi ulteriori termini per necessità di approfondire i contenuti dell'istanza.
4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, che sono sottoscritte da almeno 50 (cinquanta) persone, sono sottoposte all'organo competente che deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione o proposta, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza ai firmatari.

Art. 67 - Referendum comunali

1. Un numero di elettori non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti:
 - a. referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione,
 - b. referendum per l'abrogazione totale o parziale di provvedimenti già adottati.

2. L'indizione dei referendum può essere richiesta su iniziativa del Consiglio comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi forma:

a. il bilancio preventivo nel suo complesso e il rendiconto

della gestione;

b. i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;

c. i provvedimenti di nomina, designazioni o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;

d. gli atti di gestione adottati dai Responsabili di Settore

e. gli atti vincolati nella forma e/o nel contenuto;

f. i piani territoriali ed urbanistici, generali ed attuativi, e le relative variazioni;

g. materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

4. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

5. Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

6. S'intende approvata la proposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi a condizioni che abbia votato il 50% più 1 degli elettori.

7. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina l'abrogazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal 180° giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

8. Nei referendum consultivi, il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà

essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento dei referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

Art. 68 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o alle associazioni è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Il diritto di accesso garantisce la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del Comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.

3. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito al fine di evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

4. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 69 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

Art. 70 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale, a domanda o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
2. In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.
3. Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
4. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire.

Capo II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 71 - Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante, o del responsabile/referente.
4. Non è ammessa la registrazione di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

Art. 72 - Diritti delle associazioni

Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, o responsabile, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera.

Art. 73 - Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti e movimenti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì, in modo gratuito, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può affidare alle associazioni l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e di interesse pubblico, da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente.

Art. 74 - Volontariato

1. Il Comune promuove e favorisce forme di volontariato per una partecipazione della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune coinvolge le associazioni di volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali, garantendo che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Capo III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 75 - Istituzione, attribuzioni ed indennità

1. Il Comune può istituire l'ufficio del Difensore civico.

2. Su deliberazione del Consiglio, il Comune può stipulare accordi per la costituzione di un unico Ufficio di Difensore civico tra enti pubblici diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni o in forma di convenzionamento con la Provincia di Bergamo.
3. L'accordo di cui al comma precedente disciplina l'ufficio del Difensore civico ed i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche che vi partecipano.
4. Il Difensore civico assolve al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'amministrazione comunale, delle aziende e degli enti dipendenti, segnalando alle autorità competenti, anche di propria iniziativa, le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini a garanzia e tutela dei loro diritti individuali e collettivi.
5. Egli esercita altresì le funzioni attribuitegli dalla legge, con particolare riferimento a quanto stabilito in materia di contenzioso inerente l'accesso ai documenti amministrativi.
6. Il Difensore civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
7. Ha diritto di ottenere, senza formalità, dai Responsabili di settore copia di tutti gli atti e i documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.
8. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste, nell'esercizio delle attribuzioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
9. Al Difensore civico compete un'indennità il cui importo è determinato annualmente dalla Giunta comunale.
10. Qualora il Difensore civico venga eletto da più Comuni convenzionati tra loro, l'indennità spettante sarà quella prevista dalla convenzione

Art. 76 -Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico

1. All'ufficio di Difensore civico è preposta persona che, per preparazione ed esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.

2. Non può essere nominato alla carica di Difensore civico colui che:

- a. si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale,
- b. abbia ricoperto, nell'anno precedente alla nomina, cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o sia stato candidato nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali,
- c. sia dipendente del comune, amministratore e dipendente di persone giuridiche, enti, istituzioni e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevono da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi,
- d. fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale, e sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.

3. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.

4. Il Difensore civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

5. Ove nel corso del mandato, si verifichi una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il Difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 77 - Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico riferisce periodicamente al Consiglio comunale e comunque prima della scadenza del proprio mandato sull'attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell'amministrazione e degli uffici nei confronti dei cittadini, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a

migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione deve essere affissa all'Albo pretorio.

3. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Titolo VIII

FUNZIONE NORMATIVA E DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78 - Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza.

2. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale.

3. I regolamenti entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che la delibera di approvazione non disponga diversamente.

4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

5. Per le violazioni di disposizioni contenute in regolamenti comunali, il Comune determina ed applica specifiche sanzioni.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche

sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisce il precedente.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Per la revisione dello Statuto si osservano le disposizioni ed il procedimento di cui all'art. 6 del T.U 18 agosto 2002, n. 267.

Art. 80 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il nuovo testo o le modifiche dello Statuto sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissi, con la delibera consiliare di approvazione, all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviati al Ministero dell'Interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.

Art. 81 - Disposizioni abrogative

1. Lo Statuto del Comune di Premolo approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n.160/9 e 162/1 del 11 giugno e 5 agosto 1991 è abrogato.

